

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO altresì che con riguardo all'individuazione dei beni degli enti pubblici soggetti a pignoramento, l'esecuzione forzata può avere luogo soltanto ed esclusivamente su beni patrimoniali disponibili e non su quelli patrimoniali indisponibili o demaniali;

RILEVATO pertanto che la sottrazione all'azione esecutiva di un bene pubblico può derivare unicamente dalla legge o da un provvedimento amministrativo, che nella legge trovi fondamento, che lo destini ad un pubblico servizio, vincolandolo all'attività istituzionale dell'ente pubblico;

VISTO in proposito l'art. 159, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il Testo Unico degli Enti Locali, ai sensi del quale *"Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per tre mesi successivi; b) espletamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità"*;

CONSIDERATO che la richiamata norma del T.U. vale come disciplina di principio anche per le azioni nei confronti degli enti aventi finalità pubbliche e quindi anche nei confronti dei Consorzi di Bonifica;

VISTA altresì la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" il cui articolo 63, comma 4, testualmente recita *"Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. (omissis)..."*;

PRESO ATTO che il contributo di bonifica, avente natura tributaria, si configura come garanzia finanziaria per la piena ed efficace attuazione della funzione pubblica svolta dai Consorzi, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933 e successive integrazioni, ed è dunque destinata sia alle finalità di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 che a quelle di cui all'art. 63, comma 4, della Legge 76/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18/12/2025, nel quale è stata stanziata la somma complessiva di € 6.245.710,65 (primi tre titoli dell'entrata) destinata allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente a copertura delle spese annuali inserite nel Titolo I volte al funzionamento dell'Ente per Organi istituzionali, personale dipendente in attività, personale in quiescenza, acquisto beni di consumo e servizi, oneri finanziari, manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche, stradali ed irrigue,

CONSIDERATO che con la presente deliberazione viene quantificato il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2026 oggetto del predetto vincolo di destinazione e di impignorabilità;

RITENUTO doveroso, per tutte le ragioni sopra citate, ed in ottemperanza alla vigente normativa in materia, apporre vincolo specifico alle entrate dell'Ente destinate a soddisfare il fabbisogno relativo all'anno 2026;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 14 del 19/06/2026 con la quale è stato apposto il vincolo di destinazione per il primo semestre dell'anno 2026 sull'importo di € 3.122.855,33 e dunque di impignorabilità in quanto destinato al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui al R.D. n. 215 del 1933 e successive integrazioni, nonché alla vigente normativa regionale di cui alla Legge 36/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)";

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020;

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa da parte del Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio;

Con voti unanimi espressi in forma palese ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

CONSTATATO CHE la votazione ha riportato esito favorevole con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riassunte;
2. di quantificare, ai sensi dell'art. 64, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per il secondo semestre 2026 in complessivi € 3.122.855,33 le somme di questo Consorzio di Bonifica destinate al funzionamento dell'Ente per Organi istituzionali, personale dipendente in attività, personale in quiescenza, acquisto beni di consumo e servizi, oneri finanziari, manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche, stradali ed irrigue;
3. di apporre sul predetto importo di € 3.122.855,33 il vincolo di destinazione e dunque di impignorabilità in quanto destinato al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui al R.D. n. 215 del 1933 e successive integrazioni, nonché alla vigente normativa regionale di cui alla Legge 36/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di provvedere alla notificazione della presente deliberazione agli Istituti finanziari interessati nonché al tesoriere di questo Consorzio di Bonifica Sud ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Letto, Confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Nicolino Torricella)



IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)



Attestazione parere ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Consortile

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
9/07/2026 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera
Commissariale n. 196 del 26/11/2020.

Vasto, li 9/07/2026



IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)



DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Seduta del 07/07/2026 N. 45

Oggetto: Vincolo somme destinate a soddisfare le finalità pubbliche del Consorzio di Bonifica Sud – Secondo semestre anno 2026.

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno sette (7) del mese di luglio (7), alle ore 17:30 nella sala riunioni del Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, C.da Sant'Antonio Abate, 1, in Vasto (CH), si è riunito il Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica Sud convocato nelle modalità e termini previsti nello Statuto consortile, con nota prot. n. 2608 del 03/07/2026.

Presiede il Presidente, Nicolino Torricella, a norma dell'art. 32, comma 2, lett. a), della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, e s.m.i.

Eseguito l'appello risultano presenti (P) e assenti (A):

Cognome e Nome		
TORRICELLA NICOLINO	Presidente	P
CIFFOLILLI ALESSIO	Vicepresidente	P
PISCICELLI ANTINORO	Componente	P

Ai sensi dell'art. 57 lett. h) dello Statuto Consortile vigente partecipa alla riunione il Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio, con funzione anche di segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente della riunione constata che sono presenti 3 Componenti su 3 del Comitato Amministrativo e, ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto Consortile, dichiara valida l'adunanza.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

VISTI

- il vigente Statuto consortile;
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la bonifica integrale", e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali "persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge";
- l'art. 828, comma 2, del codice civile ai sensi del quale "i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano";

ATTESO CHE gli articoli 59 del richiamato R.D. e 862 c.c. qualificano i Consorzi di Bonifica quali persone giuridiche pubbliche di natura economica, a struttura associativa e dotato di autonomia funzionale e contabile, nonché di potere regolamentare, deputati allo svolgimento di funzioni di rilevante interesse pubblico;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica, rivestendo la predetta qualificazione di Ente Pubblico Economico, non può essere assoggettato alle procedure concorsuali ed è quindi esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori";